

TN

1996

RIFORME e CORREZIONI STATUTO dell' ARTE di CALINALA del 1334.

LIBRERIA  
8891 937.80

STORIA

DEI

COMUNI ITALIANI

PAOLO EMILIANI-GIUDICI.

VOLUME TERZO.  
(DOCUMENTI)



FIRENZE.  
FELICE LE MONNIER.

1866.

RIFORME E CORREZIONI  
AGLI STATUTI DELL'ARTE DI CALIMALA.

% Prologo

X amen.

In nome di Dio Amen Qui appresso saranno iscritte le correzioni, addizioni, e diminuzioni, cassazioni e nuovi statuti e ordinamenti, fatti per li savi e discreti uomini

- Giovanni Bonaccorsi,
- Lapo Niccoli,
- Aldobrandino Tanaglie,
- Tano Chiarissimi,
- Nerozzo degli Alberti/ ve
- Filippo Soldani,

X  
X  
X  
X

arbitri e statufari dell'Arte de' mercatanti di Calimala, deputati a correggere gli Statuti e gli ordini della detta Arte, e a quelli mutare, correggere, aggiugnere e menumare e di nuovo fare. L'ufficio de' quali incominciò lunedì a di xi del mese di dicembre nell'anno Domini mcccxxxv; scritti per me Giovanni Benvenuti Notaio della detta Arte.

% cap. 01

I. X

... OMISSIS...

H X

In prima, allo Statuto terzo del primo libro, posto sotto la rubrica: Di guardare le feste — in quella parte ove dice in fine del detto Statuto: Che l'Notaio dell'Arte, ogni Consolato faccia giurare i maestri e discepoli di non fare nè far fare contra le dette cose cassarono le dette parole « ogni Consolato » e in luogo di quelle puosono queste parole: una volta l'anno, e allora del mese di gennaio.

in fondo Item Nel detto Statuto aggiunsono queste parole cioè: e alla detta pena non sia tenuto alcuno che scrivesse lettere o altri suoi fatti; ma solamente chi mostrasse, o vendesse, o comperasse, o mercatantasse, o tenesse aperto.

% cap. 02

II. X

Nel capitolo sesto: della chiamata de' Consoli — aggiunsono queste parole: E che al tempo che si fanno i sacchi de' Consoli per lo comune di Firenze, i Consoli dell'Arte di Calimala con quattro de' maggiori e migliori mercatanti dell'Arte, i quali i detti Consoli sieno tenuti di chiamare, sotto pena di lib. xxv per ciascuno di loro, procaccino con sommo studio co' Priori e cogli altri collegi ch'avranno a fare i sacchi, che niuno possa essere Consolo della detta Arte, il quale non sia scritto nella matricola d'essa Arte, e il quale non faccia residentemente della detta Arte per sè o con suoi compagni. E se caso avvenisse che alcuno contra la forma del detto Statuto e addizione fosse tratto, o uscisse Consolo della detta Arte, de' sacchi ovvero borse del Comune, sia tenuto in quindici di di farsi scrivere alla matricola della detta Arte; e se ciò non facesse, neuna sentenza o processo per lui fatto vaglia; e che l'Camaringo non gli dea il presente, sotto pena di lib. xxv di fiorini piccioli, e di restituire il presente all'Arte e che l'ufficiale dell'Arte sia tenuto di condannare e di riscuotere in quindici di, a pena di lib. xxv di fiorini piccioli del suo salario.

X

X

X

X

... OMISSIS...

III. X

Nel decimo capitolo Del giuramento e officio del Notaio dell'Arte aggiunte sono le parole: E se i Consoli non condannassono le persone le quali dovessero essere

X

X

X

X

io gl'

ia

pe

X

X Hu

H queste

sere condannate per alcuna inquisizione o processo fatto per lo Notaio dell'Arte, poi che dal detto Notaio ne saranno richiesti, passato il termine di tale richiesta, il detto Notaio possa per suo ufficio condannare quelle cotali persone che dovessero essere condannate per li Consoli, e questo s'intenda delle condannagioni che montassono infino in lib. venticinque di fiorini piccioli. /E quando la condannagione montasse da lib. venticinque in su, il Notaio sia tenuto di piuvicare nel Consiglio dell'Arte, come quelli cotali Consoli non vogliono fare cotale condannagione, e nientemeno condannare i Consoli secondo la forma dello Statuto, a pena di lib. diece per ogni volta al Notaio che ciò non facesse. /*Item*, Aggiunto è al detto Statuto che l'Notaio non sia tenuto di scrivere il nome de' testimoni i quali esaminasse sopr'alcuna inquisizione o processo, ma solamente il detto loro, e l'nome tenere segreto e celato. E ogni Statuto di questa Arte sobreviloquio *(sic)*, i quali cioè che alcune pene impongono a li Consoli di questa Arte, il Notaio forestiere sotto la detta pena debba al postutto ogni mese una volta leggere a' Consoli e a' sindachi che gli sindacheranno, e se *nollo* facesse, per esso nella detta pena incorra, e l' Camarlingo alla detta pena sia tenuto di ritenerglielo del suo salario.

IV.

Il capitolo xxxv del primo libro posto sotto la rubrica: *Di non fare imposta nè prestanza all'Arte*, cassarono, per ciò più pienamente è sopra ciò provveduto per lo capitolo xxxvi del secondo libro.

V.

Il capitolo lxxxxi del primo libro, posto sotto la rubrica: *Di non dare diritto de' panni che si vendono* di nuovo confermarono, nonostante che per riformazione fosse

/X

/X

/X in fondo

in fondo tra parentesi quadre

V facto no. llo

(+)

/... OMISSIS.../

/... OMISSIS.../

levato il saramento, e ordinario ~~che ciascuno sia tenuto~~ per saramento come in quello è scritto; e che in qualunque parte, statuto o capitolo di questo volume si parli che gli uomini di quest'Arte siano tenuti a pena niuna con giuramento, levarono che niuno sia tenuto al giuramento, ma alla pena.

*Item* al detto capitolo aggiunto è che il Notaio dell' *inquisizione* possa condannare ciascuno che contra al detto ordinamento facesse, a sua coscienza, e per fama e per ogni modo che a lui parrà, non ostante che le pruove non appariscano, in lib. diece di fiorini piccioli per ciascuno e per ogni volta.

VI.

Al capitolo lxxxxiiii del primo libro, posto sotto la rubrica: *Di costringere Lapo di messer Falcone etc.*, aggiunsono i colori i quali saranno eletti per gli Consoli e per lo Consiglio della detta Arte, sieno ufficiali a rivedere la ragione del detto Lapo, con quella balia e ufficio che furono altre volte eletti Cenni Nardi, Guccio degli Alberti e Maso dell' Antella; e che i detti Naddo e Guccio la detta ragione abbiano veduta e terminata infra sei mesi prossimi poi ch' avranno giurato l'ufficio; a pena di lib. venticinque per ciascuno di loro; e ciò che per loro ne sarà veduto, fatto, ordinato abbia piena fermezza; e veduta la ragione detta, si cassi lo Statuto predetto, e mandisi a *esecuzione* quello che per li detti *ufficiali* ne sarà deliberato.

VII.

Nel sesto capitolo del secondo libro, posto sotto la rubrica: *Del comandamento che si fa a' tintori etc.* in quella parte ove dice: *e che niuno tintore o affettatore, possa nella città di Firenze, o nel distretto, tignere, tirare*

/u

in fondo

o in fondo

/X

/

/i

/X

+

/i /a /a

/X di

la inquisizione

X costringere V che se

/X

/X

/D 89

/X

d X

/X

ufficiali

/X

~~o affettare alcuno panno oltraintano non bollato in due parti del panno della bolla del piombo dell'Arte di Calimala, a pena di lib. x per ogni panno » aggiunsono a lato alla detta parola « di Calimala » queste parole cioè: « o almeno bollato in una parte del panno, si che non sia loro pregiudicio se l'una bolla fosse caduta. Item. In quella parte ove dice: « e che ogni tintore, affettatore, e tiratore, e loro fattori giurino ogni Consolato di non far contra gli Statuti di quest'Arte etc. » cassarono le dette parole e ogni Consolato e in luogo di quelle parole puosono queste parole, cioè: « ogni anno. »~~

## VIII.

~~Dello statuto decimo del secondo libro, posto sotto la rubrica: « Di non trarre panni fuori della finestra etc. » cassarono tutta la clausa e le parole che dicono così: « E niuno di questa Arte possa raccomandare o mandare alcuno panno venduto a taglio ad alcuno affettatore, tintore, o sarto, o altra persona, se prima non avesse la quarta parte del prezzo di quel panno venduto, e allora a tintore, o affettatore che abbia sodo all'Arte, e non altrui; a pena di lib. diece per ogni panno venduto, e quante volte; salvo che questo non abbia luogo ne' panni venduti a suoi compagni. »~~

## VIII.

~~Il capitolo xvi del secondo libro posto sotto la rubrica: « Che niuno segni panni o torselli d'altro segno che del suo » cassarono tutto, però che più pienamente è provveduto sopra ciò per un altro Statuto di questa medesima materia del Capitolo xl del secondo libro.~~

## X.

~~Al capitolo xviii del secondo libro posto sotto la rubrica: « Che in ogni mercato si dea il danaio di Dio » aggiunto è infine del capitolo queste parole, cioè: « E di questo niuno sia tenuto per saramento. »~~

## XI.

~~Del capitolo primo del secondo libro posto sotto la rubrica: De' sensali dell'Arte, e del loro ufficio — la clausula che dice così: « E di ciascuno mercato che faranno, dare al venditore uno danaio per mercato fatto, a pena di soldi v per ogni danaio che non dessono » cassarono tutta, però che non s'osserva. Item. Confermarono i sensali che sono stati l'anno passato col salario, ufficio, e modo usati.~~

## XII.

~~Il capitolo xxii del secondo libro posto sotto la rubrica: « Della pena dello spergiuro e come si proceda contra chi si spergiura » cassarono; per ciò che quello medesimo capitolo è scritto nel primo libro alla rubrica xli.~~

## XIII.

~~Nei capitolo xxxiii del secondo libro / posto sotto la rubrica: « Che niuno mandi a veder panni fuori di sua bottega » aggiunte sono queste parole in fine del capitolo, cioè: « salvo che si possano mandare a vedere solamente panni divisati e scaccati. »~~

## XIII.

~~Nel capitolo xi del terzo libro, posto sotto la rubrica: « Della elezione degli ufficiali ad allogare i beni dell'Opera »~~

/X

/X

/X

fare

/a

/... OMISSIS.../

claus[ul]a

/X

/X

/X

X

/X

nel

clausa

sic nel ms.

/a

/X

confermaron

/X

/X

/X

de[le]

/X

*/x*  
~~san Giovanni etc~~ *19*  
~~aggiunsono~~ *XX*  
~~in fine del capitolo~~ *ad*  
 queste parole, cioè: *19* E che niuna allogazione si faccia da quinci  
 inanzi d'alcuno podere, casa, o possessione dell'Opere  
 e spedali predetti, *XX* o d'alcuna d'esse, o d'alcuna persona  
 dell'Arte di Calimala o alla detta Arte tenuta, o altrui per  
 lui; e se si facesse non vaglia. *ad*

## XV.

*/x*  
~~Al capitolo xii del terzo libro, posto sotto la rubri-~~  
~~ca: Della elezione degli ufficiali dell'Opera Moyses~~ *XX*  
 aggiunsono in fine del detto capitolo queste parole, cioè:  
 e che i detti ufficiali sieno tenuti di ragunarsi, e ragu-  
 ninsi ogni quindici di una volta almeno, a pena di soldi  
 xx per ogni volta che non si ragunassero. *XX*

## XVI.

*/x*  
~~Al capitolo xxxvi del terzo libro, posto sotto la rubrica:~~  
~~Ordine fatto per gli ufficiali della drapperia etc~~ *XX*  
~~in quella~~  
~~parte ove dice: « e siavi scritto il nome della villa dove~~  
~~il panno è fatto »~~ *XX*  
 aggiunte sono queste parole, cioè: e l'  
 nome del maestro che fece il panno, salvo che a questo  
 non sieno tenuti i panni di Borgi perchè gli si fanno i mer-  
 catanti medesimi, nè quelli di Tolosa, però che si vendono  
 a panno. *XX*

## XVII.

*in tondo*  
~~Item~~ *XX*  
 in quella parte del detto capitolo, ove dice:  
 « MCCCXXXVIII del mese di giugno » *XX*  
 a lato alle dette parole  
 aggiunto è: *XX* E che in tutti e sopra tutti i panni i quali  
 si comperano *XX* oltramonti, si possa porre sopra 'l primo co-  
 sto quello che la moneta fosse meglio per cagione di cam-  
 bio, in quella terra o luogo dove si comperranno, a pagare  
*comperanno*

a Firenze. E similmente si debbia levare del primo costo  
 quello che la moneta fosse peggio per cagione di cambio  
 in quella terra o luogo ove si comperranno a pagare a Fi-  
 renze. *XX* E che tutti i panni di Fiandra e di Brabante si tac-  
 chino a' parigini, a soldi xiii e denari iiii il fiorino, come  
 si solea fare. *XX* E che oltre al primo costo e all'altre spese, a  
 ciascuno panno che si comperrà in Fiandra o in Brabante,  
 si ponga per carreggio e vettura infino a Parigi, quattro  
 grossi tornesi per panno; salvo che alla covertura si ponga  
 pur due grossi tornesi per panno, e a' panni di Doni Scot-  
 to, si ponga tre grossi tornesi per panno. E tutti gli altri  
 panni che si comperranno nel reame di Francia, si tacchino  
 a quella moneta alla quale si comperano. *XX* E se alcuno panno  
 si conducesse a Parigi, possavisi porre suso quello che co-  
 stasse per carreggio o vettura infino a Parigi. E che tutti  
 i panni i quali si tolgono a baratto, si debbiano ragionare  
 e taccare lealmente quello che vagliono *XX* danari e non  
 più, non abbiendo rispetto a quello che si contano nel ba-  
 ratto ma alla verità di quello che vagliano. *XX*

## XVIII.

Proveduto e ordinato è per onore dell'Arte di Calimala,  
 che niuna persona della detta Arte, o a questa Arte tenuta,  
 possa vendere o tenere panni franceschi o oltramontani in  
 alcuna bottega o fondaco, la quale o l'quale fosse a lato  
 ad alcuna sua bottega o fondaco, ove tenesse o vendesse  
 panni fiorentini, in quanto nel muro, overo parete, che di-  
 videsse i detti fondachi e botteghe avesse o fosse alcuno  
 uscio, finestra, colombaio, o rottura; a pena di lib. cento  
 a fiorini per ciascuno e per ogni volta che contra ciò fa-  
 cesse. *XX* E questo s'intenda e abbia luogo da calendi maggio  
 prossimo che verrà nel MCCCXXXVI innanzi.

XIX.

Per mantenere l'onore e l'antica usanza della detta Arte, provveduto è che niuna persona della detta Arte, o a quell'Arte tenuta, venda o faccia vendere nella città di Firenze o nel distretto alcuno panno tinto d'oricello, intero o a taglio, a pena di lib. diece di fiorini piccioli per ogni panno, e questo abbia luogo e intendasi de' panni oltramontani.

XX.

*in fondo* Item provveduto e ordinato [è] che i Consoli della detta Arte per tutto il mese di gennaio chiamino due ufficiali, i quali ordinino come guardie e lanterne sieno e isteano a guardare le botteghe e fondachi della detta Arte, con quello salario e a quello modo che loro parrà; e per cui e quanto si paghi per le spese delle dette guardie e lanterne; e tutto ciò che per li detti ufficiali sopra ciò sarà provveduto e ordinato, vaglia e osservare si debbia per tutti gli uomini della detta Arte. Item possano e debbiano i detti ufficiali provvedere sopra il fatto delle vele de' fondachi e delle botteghe della detta Arte, e di farle racconciare, e porre, e levare; e che tutto ciò che provveduto e ordinato sarà per loro intorno a ciò, si debbia pienamente osservare.

XXI.

Con ciò sia cosa che l'Arte di Calimala abbia bisogno d'uno buono, sofficiente e leale Notaio, cittadino di Firenze, il quale iscriva i piati civili e gl'atti e l'altre cose che si fanno per li Consoli e per gli altri ufficiali della detta Arte, e continuamente intenda e procuri a' fatti e bisogni dell'Opera san Giovanni, e dello spedale di san Jacopo a san Sebio

Sebio,

e dell'Opera di san Miniato a Monte, poste alla guardia e reggimento della detta Arte, e della chiamata del detto Notaio non ci abbia alcuno Statuto, vogliendo in ciò utilmente provvedere. Statuto e ordinato è per li detti arbitri che ser Giovanni Benvenuti da Sesto, sia Notaio della detta Arte a scrivere i piati civili e gl'atti, e l'altre cose che si faranno per li Consoli e per gli altri ufficiali dell'Arte, e nella loro corte s'attiteranno, e a sollecitare, studiare, e procurare i fatti, l'utilità, e gli onori delle dette Opere, e spedale, e case poste alla guardia dell'Arte, e le rendite di quello. E a ciò fare debbia intendere, istare, e essere continuamente, e fare fedelmente e bene tutte quelle cose che sarà mestiere, e siccome gli sarà imposto e comandato per li consoli della detta Arte e per gli ufficiali posti e deputati a provvedere sopra i fatti delle dette cose. E a ciò che le dette cose possa continuamente sollecitare, studiare, e procurare, e a quelle intendere, abbia ed avere debbia il detto Notaio per suo salario l'anno fiorini cinquanta d'oro in questo modo, cioè: della pecunia della detta Arte fiorini diece dal Camarlingo dell'Arte; e della pecunia della detta Opera di san Giovanni fiorini d'oro venti; e della pecunia dello spedale predetto altri venti fiorini d'oro dal depositario della pecunia del detto spedale e della detta Opera; e cominci il suo ufficio in calende gennaio nel MCCCXXXV. E che il detto ser Giovanni Notaio non possa o debbia torre, ricevere, o fare alcuno altro ufficio di Comune o d'Arte, salvo che l'ufficio del priorato, o ufficio al quale tratto fosse di borsa o sacco degli uffici del Comune.

XXII.

Anche provveduto e ordinato è che ogni processo incominciato o fatto da quinci adietro contra alcuno tintore per cagione di grana, sia sospeso, e sopra quello non si

1/x possa da quinci innanzi procedere, nè condanpazione fare, in quanto piace al Consiglio generale dell'Arte.

XXIII.

1/x

1/x *Volmà*  
*Ciacco*

1/x *ax*

1/x *i*

*Sebbio*

1/x *do*

1/x

1/x *i*

1/x

*di gl'*

*accio in fondo*

Per onore dell'Arte di Calimala, provveduto e ordinato è che i messi dell'Arte di Calimala si debbiano concare d'uno panno e d'una assisa di panno francesco ogn'anno del mese di gennaio. E per l'anno prossimo che comincerà in calende gennaio nel mcccxxxv, Cecco Dini e Bertuccio Bonaiuti sieno messi della detta Arte con quel salario e provvisione ch'ebbono l'anno presente; e oltre per aiuto delle vestimenta abbiano, ciascuno lib. diece di piccioli ogni anno, quando si vestiranno, da' depositari dell'Arte della pecunia dell'Opera san Giovanni per metade, e della pecunia dello spedale di san Sebio per l'altra metade, oltre a ogni salario e provvisione a loro ordinato. E questa abbiano per modo di limosina e per loro provvisione per la fatica che durano in servizio delle dette case; e perciò sieno tenuti di sollecitare le rendite delle dette case e provvedere all'utilitati, e onori, e bene di quelle a loro podere. Posano nientemeno quando e quante volte parrà a' Consoli dell'Arte che saranno per gli tempi, cassare, e eleggere, e vietare i detti due messi, e più e meno, e per quello tempo e tempi ch'a loro parrà, col salario predetto e meno, nonostante le dette cose, e i tre di loro o i due colla boce rimessa in uno di loro da uno degli altri.

XXIII.

*Item* [a ciò] che le case poste a guardia della detta Arte, nelle loro ragioni sieno difese e mantenute, provveduto è

*Conciare. Così il codice, forse, o senza forse; conciare. cioè acco-  
modare.*

che ser Betto Nucci Notaio fiorentino, per l'anno prossimo che verrà cominciando in calende gennaio nel mcccxxxv sia procuratore dell'Opera san Giovanni e dello spedale di san Jacopo a san Sebio, e per suo salario abbia dodici staia di grano, per metà del grano dell'Opera detta, e per l'altra metà del grano dello spedale predetto.

*Sebio*

XXV.

*in fondo* Item elessono i detti arbitri per l'anno prossimo che verrà cominciando nelle dette calende gennaio nel mcccxxxv col salario e ufficio e al modo usato, i savi uomini:

1/x

1/x

Ser Neri Rossi, viceoperaio dell'Opera di san Giovanni.

Cino Rinaldi,

Ghiotto Migliori,

Ghiotto Calvani,

Lapo Giannuzzi,

Dano Ottobuoni e

Giovanni Bartoli,

Biancolino, Cuoco e servigiale della detta Opera.

*Famigliari e Conversi della detta Opera*

*Famigliari e Conversi della detta Opera, e*

XXVI.

*in fondo* Item provvidono e ordinarono che de' beni della detta Opera per l'anno predetto prossimo che verrà, cominciando in *da* calende gennaio del mcccxxxv, della somma di *tre* staia di grano che si deg dare ogni settimana a' poveri vergognosi, secondo la forma dello Statuto posto sotto la rubrica: *...OMISSIS...* Della limosina che si fa per l'Opera di san Giovanni si *sta* dea del mese di gennaio prossimo che verrà alle nfrascritte persone le nfrascritte quantità di grano, cioè:

1/x

1/x

*del*

*da*

Al monistero delle donne di Casignano poverissime xii in famiglia, staia due.

Alla Niccolosa pinzochera di santa Croce con tre tra zie e sprocchie, staia due.

1/e

- IX Alla Giovanna pinzochera, popolo san Piero Maggiore con XI in famiglia, \_\_\_\_\_ staia due.
- IX A monna Francesca inferma del detto popolo con IIII in famiglia, \_\_\_\_\_ staia due.
- IX A monna Pisa moglie che fu di Mico Chelli, popolo san Piero Maggiore, \_\_\_\_\_ staia due.]
- A monna Lippaccia moglie di Maso, popolo di san Simone, \_\_\_\_\_ staia tre.
- A Lippo Lapi sensale del popolo di san Piero Maggiore, \_\_\_\_\_ staia due.
- IX Alla Duccia pinzochera del popolo di santo Simone, \_\_\_\_\_ staio uno.
- IX A monna Gherardina moglie di Bindo da san Giorgio, popolo san Piero Maggiore, \_\_\_\_\_ staio uno.
- IX A Duccia pinzochera del popolo di san . . .], \_\_\_\_\_ staio uno.]
- IX A monna Tonina moglie che fu d'Andrea, popolo santa Maria Novella con gran famiglia, staia due.
- IX A Taccio da Varlungo con sei fanciulli, \_\_\_\_\_ staia due.
- IX A monna Lippa vedova di Malefoglie, popolo san Piero Gattolino, \_\_\_\_\_ staio uno.
- IX A monna Bice vedova, popolo di santa Lucia de' Magnoli con tre fanciulli, \_\_\_\_\_ staio uno.]
- IX A Filippo di messer Niccola de' Cerchi, \_\_\_\_\_ staia tre.
- IX A Piero Michi del popolo san Simone, \_\_\_\_\_ staia due.
- IX A Nuco lavoratore del popolo san Michele a Rovizzano, \_\_\_\_\_ staio uno.
- IX A monna Giovanna moglie di Giovanni, popolo san Piero Maggiore, \_\_\_\_\_ staio uno.
- IX A monna Sandra moglie che fu di Lapuccio da Pisa che sta nel popolo san Piero Maggiore, staio uno.]
- IX A monna Lagina che sta da santa Maria dal Carmino, \_\_\_\_\_ staia due.
- IX A monna Minonna moglie di Neri, \_\_\_\_\_ staia due.
- IX A monna Lippa moglie che fu del Chiaro, \_\_\_\_\_ staio uno.

- A monna Tessa moglie . . . del popolo di san Jacopo, \_\_\_\_\_ staio uno. sa'
- A monna Giovanna moglie che fu d'Andrea, popolo S. Maria Novella, \_\_\_\_\_ staia due.] Santa
- A Bartolo Terucci per dare a certi poveri vergognosi, il cui nome non si dice qui per non fare loro vergogna, \_\_\_\_\_ staia otto. i
- A monna Lapa moglie che fu di Vanni Baldini popolo san Michele Berteldi, \_\_\_\_\_ staia due. sa'
- A monna Vanna moglie di Feo con gran famiglia, staio uno.
- A Salvi Manni povero vergognoso, \_\_\_\_\_ staio uno.]

*in fondo* Item che oltre la detta limosina di tre staia per settimana, e oltre alle sei staia di pane cotto che si dà ogni settimana a la detta Opera a' poveri, e oltre a ogn'altra limosina che si dee fare per forma di Statuto de' beni della detta Opera di san Giovanni, si dea per l'anno presente del mese di gennaio prossimo che verrà nel MCCCXXXV alle infrascritte persone le 'ufrascritte quantità di grano de' beni della detta Opera, cioè: ]

- IX A Lapo Filippi, il quale fu converso della detta Opera e funge rimosso, \_\_\_\_\_ staia diciotto. IX
- IX A Vanni Falchi poverissimo e con grande famiglia, \_\_\_\_\_ staia tre.
- IX A monna Gioconda moglie che fu di Giovanni Ferraiuolo, \_\_\_\_\_ staia tre.